

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 4439 del RGAC per l'anno 2017 e promossa da

[REDACTED] elett.te dom.ti  
presso il proc.avv.to FIORE ANTONIO che lo rappresenta e difende per  
delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio

ATTORI

CONTRO

VITTORIA ASS.NI SPA elett.te dom.to presso il proc.avv.to [REDACTED]  
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per delega a margine della  
comparsa di costituzione e risposte

CONVENUTO

CONTRO

[REDACTED] Elett.te dom.to presso il proc.avv.to  
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per delega a margine  
della comparsa di costituzione e risposte

CONVENUTO

OGGETTO : risarcimento del danno parentale da sinistro stradale,

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza fissata per la precisazione delle  
conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED]  
[REDACTED] convenivano in giudizio Casaria [REDACTED] e Vittoria  
Assicurazioni Spa e, premesso di essere zii e cugino di [REDACTED] esponevano  
che quest'ultimo, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Renault Clio, condotta  
da [REDACTED] quale terzo trasportato, perdeva la vita a causa della fuoriuscita di  
strada delle vettura che procedeva a velocità elevata, lamentavano che a causa del  
decesso del loro congiunto la loro vita era cambiata e che le sofferenza patite avevano  
lasciato tracce sia sulla loro integrità fisica che psichica, concludevano chiedendo il



risarcimento del danno non patrimoniale da loro subito proprio a cagione del decesso del [REDACTED]

Si costituiva Vittoria Assicurazioni Spa contestando in parte la descrizione del sinistro stradale contenuta nell'atto di citazione atteso il fatto che la stessa non faceva riferimento alcuno alla corresponsabilità del [REDACTED] nella causazione dell'evento a lui occorso, essendo emerso dalla relazione peritale espletata nel giudizio penale che egli seduto nel sedile posteriore dell'auto condotta dal [REDACTED] non aveva al momento della fuoriuscita di strada del veicolo le cinture di sicurezza allacciate, contestava inoltre che agli attori fosse dovuto il risarcimento del danno così detto parentale alla luce dell'assenza di rapporto parentale stretto connotato peraltro da assenza di convivenza, concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituiva, altresì [REDACTED] aderendo alla difese e alle conclusioni assunte dalla Compagnia di Assicurazione.

La causa veniva istruita con produzioni documentali e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la precisazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori, zii e cugino, di [REDACTED] deceduto nel sinistro stradale a lui occorso, in quanto trasportato nell'autovettura Renault Clio condotta da [REDACTED] hanno richiesto di essere risarciti dal danno da loro subito sotto il duplice profilo del danno morale e dal danno biologico assumendo una indicibile sofferenza che aveva comportato loro anche una lesione dell'integrità psico fisica con esiti permanenti e transitori.

Vittoria Assicurazioni Spa per contro ha contestato il diritto degli attori al risarcimento del danno sotto il profilo dell'an debeatur sostenendo che il comportamento tenuto dal [REDACTED] il quale aveva omesso di allacciare la cintura di sicurezza, doveva ritenersi esclusiva causa del suo decesso, deduceva la posizione difensiva dalla relazione peritale espletata nel corso procedimento penale instaurato, processo al quale non era opponibile la decisione stante l'assenza della compagnia di assicurazione dal medesimo giudizio e nel processo civile promosso dai genitori dei ragazzi deceduti nel sinistro al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale.

Siffatta posizione processuale introduce nel presente giudizio il problema non solo della responsabilità in capo al conducente e stante le allegazioni della compagnia di assicurazione del veicolo coinvolto anche della verifica della corresponsabilità del terzo trasportato in relazione all'evento lesivo verificatosi.



Più precisamente Vittoria Assicurazioni Spa fondando le sue allegazioni sulle risultanze del processo penale instaurato nei confronti del conducente dalle quali si evinceva che [REDACTED], seduti nel sedile posteriore dietro il passeggero la [REDACTED] dietro il conducente il [REDACTED] non avevano allacciato le cinture di sicurezza, fatto questo rimasto acclarato anche nel giudizio civile intrapreso dai genitori dei ragazzi deceduti, assumeva che detto comportamento colposo avesse generato l'evento nefasto poi verificatosi.



L'argomento è già stato trattato da questo Giudice nel procedimento per risarcimento del danno proposto dai genitori di entrambi i soggetti trasportati nell'auto condotta dal [REDACTED] e deciso con sentenza, ormai definitiva, di guisa che le motivazioni verranno pedissequamente riproposte nel presente giudizio ciò al fine di una uniformità dei giudicati in punto di accertamento della responsabilità, ovviamente con esclusivo riferimento al solo [REDACTED] che qui ci interessa.

Premesso che il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza da parte del passeggero comporta la violazione specifica di una norma posta a tutela della sicurezza di ciascun passeggero deve essere tenuto presente il principio generale affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui allorquando la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un veicolo con soggetti che non hanno allacciato le cinture di sicurezza come espressamente previsto dal Codice della strada) è ricollegabile all'azione o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del trasportato, emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro, con evidente accettazione dei relativi rischi.

La fattispecie descritta porta a rinvenire un'ipotesi di cooperazione colposa di entrambi nella condotta causativa del fatto evento dannoso che, da un lato, obbliga il conducente del veicolo al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sinistro, atteso che il comportamento di quest'ultimo nell'ambito dell'indicata cooperazione non vale ad interrompere il nesso causale tra la relativa condotta del conducente e il danno, nè ad integrare un valido consenso del trasportato alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cass. n. 11947/2006; Cass. n. 4993/2004. V. anche Cass. n. 23851/2008), dall'altro pone il problema della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti, della sussistenza della relativa colpa nonché della efficienza causale degli accertati comportamenti posti in essere.

Occorre, inoltre, precisare che in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Cass. 4954 del 2007; cfr. anche Cass. 18177 del 2007). La mancanza dell'allacciamento delle cinture di sicurezza allegata da Vittoria Assicurazioni Spa al fine di ridurre la misura del risarcimento sul presupposto che ove fosse stato utilizzato detto presidio di sicurezza avrebbe notevolmente ridotto l'effetto danno comporta una indagine sull'efficienza causale rispetto all'evento morte verificatosi. Ciò in quanto l'art. 1227 c.c., comma 1, applicabile, come già detto, anche in tema di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2056 c.c. e, concernente il



concorso del fatto colposo del danneggiato, come nella fattispecie allegata dal creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, per cui il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a sè stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento.

Tanto premesso deve essere tenuto presente che è emerso in termini di certezza che [REDACTED] era al momento dell'incidente privo di cintura di sicurezza, fatto accertato prima nel processo penale intrapreso a carico di [REDACTED] poi con la consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio civile intrapreso dai suoi genitori e dalla sorella del Tavera.

Il ctu, nominato nel giudizio civile, ha infatti verificato l'auto condotta dal [REDACTED] e accertato che le cinture di sicurezza del sedile posteriore si trovavano in posizione di riposo e quindi non utilizzate al contrario di quella del guidatore e del passeggero posto al suo fianco.

Il medesimo ctu nella sua approfondita e completa analisi ha inoltre evidenziato come le cinture di sicurezza dei passeggeri ubicati nel sedile posteriore siano un forte presidio diretto a evitare l'espulsione degli stessi dall'abitacolo, espulsione che può avvenire, anche in caso di ribaltamento con l'apertura delle portiere, fatto questo non avvenuto nel caso concreto, da siffatta osservazione se ne deve dedurre che il [REDACTED] non sarebbe stati espulso dall'abitacolo dell'auto condotta dal [REDACTED] se lo stesso avessero avuto le cinture di sicurezza allacciate.

Ha inoltre evidenziato, con documentazione scientifica e pratica, che l'evento lesivo avrebbe avuto una potenzialità ulteriormente grave se si fosse verificata la notevole compressione del tettuccio della macchina a seguito del ribaltamento del veicolo.

Dall'esame dell'abitacolo dell'auto incidentata il ctu ha rilevato che lo stesso nonostante i ribaltamenti effettuati non si presentava compresso ma solamente deformato senza che limitasse in altezza l'abitacolo.

Osservava, inoltre, il ctu come il conducente e il passeggero seduto al suo fianco muniti di cintura di sicurezza e sicuramente sottoposti al violento impatto dell'auto contro il muretto a secco, ai medesimi ribaltamenti non avevano riportato lesioni tali da perdere la vita così come il passeggero seduto al centro nel sedile posteriore, anch'esso privo di cintura.

Vero è che il medesimo ctu, esaminata la dinamica del sinistro non è stato in grado di affermare in termini di certezza che l'evento morte non si sarebbe verificato se il Tavera avesse avuto le cinture di sicurezza allacciate.

All'esito di siffatti elementi, emersi dalle indagini tecniche esperite dal ctu nonché dal fatto che i soggetti dotati di cintura di sicurezza hanno avuto comunque



salva la vita, non può escludersi che il mancato allacciamento della cintura di sicurezza da parte del [REDACTED] abbia avuto efficienza causale sull'evento morte e che lo stesso vi concorra unitamente al comportamento colposo posto in essere dal conducente dell'auto.

Quanto alla graduazione della colpa di ciascuno dei soggetti interessati non può in alcun modo essere trascurato che il [REDACTED] conduceva l'auto ad una velocità eccessiva per le condizioni di tempo e luogo, emerge dalla relazione degli ufficiali di PG intervenuti che il tachimetro risultava fermo sui 170 KM orari e che lo stesso aveva innescata la quinta marcia.

Il ctu dall'esame di tutti gli elementi oggettivi a sua disposizione e a seguito delle osservazioni del ct di parte ha determinato la velocità dell'auto condotta dal [REDACTED] in 140/150 KM orari velocità veramente eccessiva e altamente pericolosa.

Orbene alla luce degli elementi, tutti sopra evidenziati, riconosciuta efficienza causale al mancato allacciamento delle cinture di sicurezza da parte di [REDACTED] [REDACTED], ritiene il giudice la colpa preminente del conducente dell'auto nella misura del 70% mentre la colpa ascrivibile al [REDACTED] pari al 30%.

Determinata in tal modo la corresponsabilità di [REDACTED] occorre provvedere alla quantificazione del danno derivato agli attori dal loro decesso.

Occorre partire dalla decisione delle Sezioni Unite che con la decisione 2008 ha in primo luogo affermato che, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..

In conformità a detto principio anche il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l'onere della prova non dipende dalla qualificazione di siffatta categoria di danno in termini di "danno-conseguenza", ma dal fatto che tutti i danni extracontrattuali devono essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, con la precisazione che la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., n. 21223/2009; Cass., n. 17101/2009; Cass., n. 15405/2009).

Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova per presunzioni. La prova del danno non patrimoniale da morte dello stretto congiunto può essere, quindi, data anche a mezzo di presunzioni.



Se dunque il danneggiato alleghi il fatto principale della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il decesso del proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo ha comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit normalmente discendono per lo stretto congiunto .

Il principio, poi, di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore. Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (o meglio nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una "autonoma categoria di danno" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. danno alla vita di relazione"), sono risarcibili, viene ulteriormente sottolineato dalla Sezioni Unite, ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.



In base al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, si è per altro verso da parte sempre delle Sezioni Unite ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.

Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivati dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore. Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.

È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). In siffatta univoca ottica i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

In tal senso è da intendersi la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale.

In presenza di una liquidazione del danno morale che sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno cd. esistenziale è allora senz'altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell'ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.

Deve quindi al riguardo osservarsi che nella complessiva liquidazione del danno non patrimoniale devono essere tenuti presenti i "profili relazionali" dei danneggiati, la "depressione dell'umore e delle funzioni vitali" giacché alla stregua della regola vigente in base al principio di effettività tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste propriamente nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto.

È lo sconvolgimento che comporta "scelte di vita diverse", in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, nello "sconvolgimento" che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse in conseguenza della perdita del rapporto parentale, ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo di danno non patrimoniale.





Tanto premesso nell'enunciazione dei principi di diritto applicabili deve essere sottolineato che la domanda di risarcimento del danno conseguente alla perdita parentale proposta da tutti gli attori seppure connotata sotto il profilo delle allegazioni da semplicità e essenzialità, oltre alle condizioni rinvenibili nelle presunzioni fondate sull'id quod plerunque accidit di grave pregiudizio alla sfera affettiva e relazionale per la perdita, [REDACTED], [REDACTED] hanno offerto anche prova testimoniale attestante quanto il legame parentale con il [REDACTED] fosse forte, e dalla quale è emerso che il [REDACTED] [REDACTED] - tra loro un solo anno di differenza- frequentava la casa degli zii e partecipava alla loro vita anche nelle riunioni con gli amici, a volte pernottava presso di loro e consumava i pasti; sempre con prova testimoniale hanno tutti dato prova dell'isolamento personale conseguito alla difficoltà di frequentare le persone come prima nonché nel primo periodo anche ad uscire di casa.

Nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla autenticità e veridicità delle deposizioni testimoniali, avendo i testi riferito comportamenti rinvenibili nell'ambito parentale inserito in un contesto sociale, quello di un paese dell'entroterra sardo, connotato da forte solidarietà familiare.

Si può pertanto concludere che tutti agli attori è conseguita dal decesso del [REDACTED] una forte sofferenza morale con uno sconvolgimento nell'immediato del loro sistema di vita- rinuncia alle manifestazioni pubbliche, alle uscite in pizzeria con gli amici- mutamenti più marcati negli adulti mentre non sono stati evidenziati riguardo al [REDACTED] particolari duraturi sconvolgimenti della sua vita.

Trattasi di un danno risarcibile alla luce dei principi sopra esposti con le modalità e i termini di cui alle tabelle del Tribunale di Roma, attesa la puntualità e precisione delle stesse, le quali prevedono per il [REDACTED] al momento del sinistro e [REDACTED] al momento del sinistro non convivente con il congiunto la somma di € 68.000, mentre per [REDACTED] al momento del sinistro, non convivente, è prevista la somma di € 58000,00.

Al danno così come determinato deve essere applicata la riduzione del 30% riferibile alla misura di corresponsabilità riconosciuta in capo al [REDACTED] e quindi a [REDACTED] è dovuta la somma di € 47.600,00 per ciascuno, a [REDACTED] la somma di € 40.600,00.

Le somme sopra riportate sono state determinate all'attualità con l'applicazione delle tabelle elaborate per l'anno 2019 e quindi non necessitano di rivalutazione.

Non sono, invece, dovuti compensativi.

Occorre richiamare, al riguardo, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente



soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso escluso ( Cass. 1111/2020; Cass .13684/2018; Cass.3173/2016; Cass. 3355/2010 e Cass. 22347/2007).



Da ultimo per completezza, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico allegata in atto di citazione ma non provata in alcun modo attesa l'assenza di richiesta di prova sul punto e di consulenza tecnica di ufficio diretta all'accertamento della sussistenza della lesione alla integrità fisica .

Concludendo Vittoria Assicurazioni Spa , in solido con [REDACTED] è tenuta al pagamento delle somma sopra indicate decurtate per il danno parentale del 30% ascrivibile, come detto, a concorso di responsabilità delle vittime.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, liquidazione che tiene conto della parziale soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;

- 1) Condanna Vittoria Assicurazioni Spa, in solido con [REDACTED] e nei limiti del massimale assicurato, di r in [REDACTED] la somma di € 47.600,00 e in favore di [REDACTED] somma di € 40.600,00;
- 2) Condanna Vittoria Assicurazioni Spa al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 9.400,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.

Sassari 18/03/2020

Il Giudice

Giuseppina Sanna

